Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Sabato, 5 aprile** — **Numero 82**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 41; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 454 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei tre anni dalla data del presente decreto potranno concedersi, in analogia a quanto dispone il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica in servizio diretto o ad integrazione di centrali idro-elettriche, o per altre forme di utilizzazione.

La sovvenzione governativa annua può essere accordata per un periodo non superiore a venti anni fino ad un massimo di L. 150 a kw. installato per gli impianti di produzione o distribuzione di energia meccanica od elettrica, e di L. 4 per ogni milione di calorie di potenzialità termica annua installata per gli altri impianti, da ripartirsi in entrambi i casi con l'atto di concessione in una quota fissa per l'impianto ed in una quota per l'esercizio.

La sovvenzionabilità degli impianti e la misura della sovvenzione (che in nessun caso dovrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario) viene stabilita con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Per un triennio dalla data del presente decreto sono aggregati al Consiglio superiore delle acque, per l'esame delle questioni di cui al comma precedente, tre esperti di impianti per utilizzazione di combustibili fossili nazionali, nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Gli articoli 5 e 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sono estesi alla concessione di sovvenzioni di cui al presente decreto.

Le opere occorrenti per la costruzione o trasformazione ed esercizio degli impianti sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano finanziario sono determinati i quantitativi e le caratteristiche dei combustibili occorrenti per l'esercizio degli impianti di cui all'art. 1, le miniere, torbiere e giacimenti da cui debbono essere prelevati ed i prezzi per le relative forniture.

Quando chi richiede la sovvenzione non abbia la disponibilità di tali quantitativi nè la possibilità di assicurarli per contratto ai prezzi stabiliti nel piano finanziario, è data facoltà al Governo di autorizzare col decreto Reale di cui all'art. 1 o con decreto successivo, l'espropriazione delle miniere, torbiere e giacimenti da cui debbono essere prelevati i combustili stessi.

L'espropriazione ha luogo con le norme di cui agli articoli 1° ul-

timo capoverso, 2 e 4 ad 11 del decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284.

Art. 3.

Agli impianti di cui al presente decreto sono estese, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali portate dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242.

Le somme che gli industriali impiegano nella costruzione o nelle modificazioni di impianti per la migliore utilizzazione di combustibili fossili nazionali, o nella sottoscrizione di capitali in intraprese aventi per iscopo la costruzione o la trasformazione degli impianti di cui all'articolo 1, anche se derivanti dagli utili degli esercizi 1918 e seguenti, non sono computate nell'accertamento dei redditi, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, dei rispettivi esercizi nei quali gli utili stessi si produssero purchè i lavori sieno iniziati entro il 1920.

Gli opifici aventi per iscopo l'utilizzazione di combustibili nazionali, i cui lavori sieno iniziati entro il 1920, sono esenti dalla imposta e sovrimposta sui fabbricati per un decennio dalla loro attivazione.

Per il periodo di un quinquennio i relativi redditi industriali sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'accordo col ministro del tesoro, le miniere e torbiere gestite direttamente dallo Stato od a sua cura in base alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284, e dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261 possono essere cedute gratuitamente in esercizio per venti anni, coi relativi impianti e mezzi di trasporto, ad imprese minerarie, ad imprese elettriche o ad esercenti di ferrovie o di tramvie, che si impegnino ad eseguire impianti di utilizzazione di cui all'articolo 1° adeguati alla potenzialità dei giacimenti iniziando i lavori entro il 1920.

Art. 5.

Con la legge di approvazione del bilancio sarà stanziata annualmente nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma occorrente per il pagamento delle sovvenzioni di cui all'articolo 1°.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Bonomi — Stringher — Meda.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, per l'agricoltura, per l'industria, il commercio ed il lavoro, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale n. 632 del 16 maggio 1918 è abrogato per la parte che si riferisce all'avena proveniente dal raccolto 1918, per il quale genere ritorna la libertà di commercio.

Art. 2.

Le partite di avena precettate torneranno senz'altro alla libera disponibilità del produttore se dalla Commissione d'incetta non venne corrisposta alcuna somma a titolo di anticipo. In caso diverso il detentore dovrà consegnare alla Commissione provinciale d'incetta un quantitativo di genere corrispondente all'ammontare dell'anticipo ricevuto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Caviglia — Crespi — Riccio — Ciuffelli — Facta — Stringher.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari o economiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Provvedimenti per le case popolari o economiche.

Art. 1.

Al primo articolo della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) è sostituito il seguente:

Possono fare prestiti per costruzione o acquisto di case popolari o economiche:

1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

2° le Banche popolari e le Società ordinarie e Cooperative di credito;

3° i Monti di pietà;

4° le istituzioni pubbliche di beneficenza;

5° gli enti morali legalmente riconosciuti;

6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

7° la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai;

8° gli Istituti di credito fondiario;

9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai potrà erogare in prestiti per case popolari o economiche e in conferimenti al capitale dell'Istituto di cui all'art. 2 sino ad un quarto dell'intero ammontare dei fondi da essa amministrati.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, sedente in Roma ed eretto in ente morale con R. decreto 15 agosto 1913, n. 1140, ha facoltà di costituire una sezione autonoma per l'esercizio del credito edilizio.

Il capitale iniziale di questa sezione è stabilito nella somma di lire venti milioni.

Alla formazione ed all'ulteriore aumento di siffatto capitale concorrono gli Istituti ed enti compartecipanti all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, gli altri Istituti indicati all'art. 1. Vi potrà contribuire lo Stato con una assegnazione di dieci milioni di lire nelle forme che saranno stabilite nello statuto.

L'Istituto di credito per l'edilizia popolare ha facoltà di emettere obbligazioni di credito edilizio nella misura di otto volte il suo capitale. Tale facoltà potrà essere esercitata soltanto quando l'Istituto dimostri di aver erogato in mutui non meno della metà del capitale.

Le obbligazioni potranno essere emesse solo in corrispondenza dei mutui per i quali lo Stato concorra nel pagamento degli interessi.

I portatori di obbligazioni hanno diritto di prelazione sulle somme assegnate dallo Stato come contributo nel pagamento dei detti interessi.

Lo statuto della Sezione di credito per l'edilizia popolare sarà approvato con decreto Reale promosso dal ministro dell'industria, commercio e lavoro d'accordo con quello del tesoro. Nello statuto stesso saranno stabilite le norme per la amministrazione ed il funzionamento della Sezione e per la vigilanza governativa, e sarà disposto quant'altro occorra per il servizio delle obbligazioni di credito edilizio e per lo svolgimento delle operazioni dell'ente.

Art. 3.

Sono ammessi a fare operazioni con gli Istituti mutuanti di che agli articoli 1 e 2, allo scopo di costruire o acquistare case popolari o economiche:

1° l'Unione edilizia nazionale e l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma;

2° i Comuni che provvedano direttamente alle costruzioni di case popolari o economiche;

3° gli Istituti autonomi o enti morali che abbiano per scopo esclusivo di compiere operazioni per le case popolari od economiche;

4° le Società di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;

5° le Società cooperative per la costruzione o l'acquisto di case popolari o economiche;

6° le Società cooperative di credito o di consumo che costituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilità distinte e separate per costruire o acquistare case popolari o economiche a vantaggio dei propri soci.

Art. 4.

I prestiti indicati agli articoli precedenti saranno concessi contro prima ipoteca e non potranno eccedere il 75 0[0 del valore accertato degli immobili costituiti in ipoteca, ovvero dell'area e della spesa prevista per le nuove costruzioni.

La somministrazione delle somme mutuate avrà luogo a rate, nel corso della costruzione.

La prima rata non potrà essere pagata se il mutuatario non dimostri di aver erogata nella costruzione o nell'acquisto dell'area una somma corrispondente a non meno del 25 0[0 della spesa prevista per la nuova costruzione, in essa compreso il valore dell'area.

Qualora concorrano speciali circostanze che affidino circa il buon esito della operazione, la Sezione di credito edilizio potrà consentire che la somma, a carico del mutuatario, sia ripartita in un numero di rate corrispondenti a quelle del mutuo. In tal caso il mutuatario, per poter riscuotere le singole rate del mutuo, dovrà dar la prova di aver previamente erogato nella costruzione la corrispondente rata della somma messa a suo carico.

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, sino a raggiungere la somma di cento milioni, ai Comuni che intraprendano direttamente la costruzione di case popolari o economiche, nonchè agli Istituti autonomi ed enti morali di cui al n. 3 dell'art. 3, a condizione che i prestiti siano assunti e garantiti dai rispettivi Comuni a tenore delle leggi che disciplinano la Cassa.

Art. 6.

Sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti e dagli Istituti indicati dagli articoli 1 e 2 agli enti e Società di cui all'art. 3 lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi, a condizione che le case siano costruite nel quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto.

Le Società cooperative indicate ai nn. 5 e 6 dell'art. 3 potranno ottenere lo stesso beneficio a condizione che costruiscano case a proprietà indivisa ed inalienabile, restino aperte a chiunque possegga i requisiti prescritti, non cedano, in caso di scioglimento, i loro stabili che agli Istituti autonomi per case popolari, e siano regolate da uno statuto approvato dalla Commissione centrale per le case popolari o dalla Giunta della Commissione stessa.

Il concorso dello Stato è consentito con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro di concerto col Ministero del tesoro.

Per provvedere al pagamento degli interessi a carico dello Stato è stanziata di anno in anno nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, la somma all'uopo occorrente, che non potrà superare i dieci milioni annui.

Art. 7.

Al terzo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) è sostituito il seguente:

I soci delle Società cooperative di cui al n. 2 dell'art. 1 ed ai numeri 5 e 6 dell'art. 3 possono avere una quota sociale fino a lire ventimila.

In fine al citato art. 2 della legge (testo unico) sono aggiunti i seguenti capoversi:

Può il Ministero, sentita la Commissione centrale per le case popolari od economiche, qualora le Società costituende non risultino basate su sincere basi cooperative, rifiutare il riconoscimento legale e negare la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Sempre in seguito a parere della predetta Commissione può il Ministero privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle cooperative per case popolari o economiche che funzionano irregolarmente in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed alle proprie norme statutarie.

Art. 8.

Al secondo capoverso dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1908, numero 89 (testo unico) sono sostituiti i seguenti:

Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari o economiche; quelle sui contratti di lavori per costruzione e manutenzione delle dette case, quelle sui contratti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.

A parziale deroga dell'art. 8 della legge (testo unico/ 20 maggio 1897, n. 217 sulle tasse di registro, la tassa di registro sugli atti di locazione è pagata nella misura di un quarto, senza computare per una lira intera la frazione minore di una lira.

Dopo il secondo capoverso dello stesso art. 7 della legge sono aggiunti i seguenti:

Sono anche ridotti al quarto i diritti erariali di abbonamento di cui nell'art. 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, per le tasse di qualunque specie dovute sui mutui concessi dagli Isti-

tuti di credito fondiario sia originariamente, sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari per case popolari o economiche.

È altresì ridotta al quarto la tassa di concessione governativa.

Art. 9.

All'art. 8 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) è sostituito il seguente:

Le case popolari od economiche fruiscono per quindici anni della totale esenzione dall'imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, e per i successivi cinque anni della riduzione a metà delle dette imposte e sovrimposte a condizione:

1. Che le case corrispondano alle caratteristiche stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro; ed appartengano agli enti e Società indicate all'art. 3.

2. Che i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione o vendute, non siano proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di più di L. 50 all'anno per imposta erariale principale.

Art. 10.

All'art. 9 della legge (testo unico) è sostituito il seguente:

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti di cui agli articoli 1, 2 e 5, a tenore e per fini della presente legge.

Sono inoltre esenti dall'imposta gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle Società cooperative e degli Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

Art. 11.

Al secondo capoverso dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1908, numero 89 (testo unico), è sostituito il seguente:

Le case popolari indicate nella prima parte di quest'articolo non potranno essere locate a famiglie le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a quella da stabilirsi nel regolamento. I Comuni nella costruzione e nella locazione di case popolari, dovranno dare la preferenza ai meno abbienti tenendo conto altresì del numero dei membri a carico del capo-famiglia.

Art. 12.

Alla fine del primo comma dell'art. 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico), è aggiunto:

Tale facoltà è estesa a tutte le classi di Comuni.

I Comuni al disotto dei diecimila abitanti, che non siano dotati di piano regolatore e di ampliamento, sono autorizzati a valersi del diritto di espropriazione secondo le norme stabilite dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 289, per i terreni necessari alla costruzione di case popolari, ma dovranno dimostrare che si è provveduto ai criteri di decoro, di igiene e di viabilità che sono richiesti nell'allestimento dei piani di ampliamento. Potranno servirsi della stessa facoltà anche i Comuni che superano i diecimila abitanti, ma limitatamente alle frazioni e borgate inferiori ai mille abitanti.

Dopo il terzo capoverso è aggiunto:

Nelle Provincie in cui, per la natura del catasto che in esse vige, non è possibile provvedere a norma degli articoli citati si provvederà con norme speciali determinate dal regolamento.

Art. 13.

All'art. 21 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) è sostituito il seguente:

Sulle aree distinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte delle Società, degli Istituti e dei privati contemplati nella presente legge, il Comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condotture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per la illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico.

Art. 14.

I Comuni sono autorizzati:

1° a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare enti e Società costruttrici di case popolari od economiche, a concorrere nella spesa di costruzione e di miglioramento di tali case, e nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti e Società predette;

2° a concedere esenzioni dai dazi sui materiali e da altre eventuali tasse locali;

3° a cedere per la costruzione di case popolari o economiche, gratuitamente o a prezzo di costo, o mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni, terreni propri o espropriati a mente dell'ultima parte dell'articolo seguente

È abrogato l'art. 26 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico).

Art. 15.

I Comuni possono ottenere la facoltà di espropriare, per conto proprio o a richiesta degli Istituti autonomi di case popolari o economiche, terreni ed immobili occorrenti per la costruzione di case popolari, nonchè abitazioni di proprietà private che si trovino in deficenti condizioni igieniche, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere al loro risanamento ed alla loro miglioria, nel termine fissato.

L'autorizzazione della espropriazione sarà data dal prefetto col procedimento stabilito nel regolamento.

L'indennità di espropriazione sarà fissata nella misura stabilita negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli.

Art. 16.

I Comuni superiori a 100,000 abitanti potranno creare uffici delle abitazioni con facoltà di sorveglianza sul mercato delle abitazioni.

A questi uffici i proprietari di case dovranno denunciare la disponibilità di locali ed i nuovi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi, sotto le comminatorie fissate per le denuncie anagrafiche.

Art. 17.

Dopo l'art. 23 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) è aggiunto:

Gli Istituti autonomi ed enti morali per la costruzione e l'acquisto di case popolari o economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.

Art. 18.

Può essere data facoltà agli Istituti per le case popolari di sostituirsi alle iniziative di carattere cooperativo che non abbiano organizzazione sufficiente o il modo di procurarsi mezzi adeguati per condurre a termine il loro programma. Analoga facoltà sarà consentita per il riscatto di quelle costruzioni sorte sotto l'impulso di un nucleo cooperativo, il quale, per insufficienza di capitali propri, non sia in grado di assicurarsi la gestione e l'acquisto in congruo termine delle case o possa comunque essere soggetto a manovre di speculazione.

Le proposte per tali sostituzioni o riscatti saranno fatte, con la necessaria documentazione, dagli Istituti per le case popolari alla Commissione centrale, la quale deciderà in merito.

Art. 19.

La prima parte dell'art. 30 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) è modificata come segue:

Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è istituita la Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia, composta dei seguenti membri:

a) due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e della Cassa dei depositi e prestiti;

b) un rappresentante rispettivamente del Consiglio superiore del lavoro e della Commissione centrale delle Cooperative designati da ciascun consesso nel proprio seno;

c) due rappresentanti designati rispettivamente dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai Comuni che costruiscono case

popolari, e dalle Società cooperative per la costruzione ed acquisto di case popolari o economiche;

d) due rappresentanti delle organizzazioni industriali e due delle organizzazioni operaie in materia edilizia.

La Commissione centrale nomina nel proprio seno una Giunta di sette membri con le funzioni da determinarsi col regolamento.

I presidenti della Commissione centrale e della Giunta sono nominati dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

La Commissione centrale è integrata da un ufficio permanente che ha il compito di attuare i servizi previsti nel presente decreto.

Al Ministero d'industria, commercio e lavoro è demandata la vigilanza sulla applicazione del presente decreto, che dovrà essere esercitata anche mediante ispezioni sulle Società ed enti per costruzione di case popolari od economiche.

Per il funzionamento dei servizi previsti nel presente decreto è stanziata nel bilancio del Ministero d'industria, commercio e lavoro l'annua somma di lire centomila.

Art. 20.

Ai primi due comma dell'art. 31 della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) è sostituito il seguente:

In ogni Provincia sarà costituito a cura del prefetto un Comitato per le case popolari composto di rappresentanti dei Comuni, degli Istituti autonomi e delle Società per case popolari o economiche, nonchè degli Istituti mutuanti e delle Camere di lavoro.

Al penultimo capoverso dello stesso art. 31 è sostituito il seguente:

I Comitati provinciali sono istituiti presso gli Istituti per le case popolari del capoluogo e si possono valere dei loro uffici tecnici e di segreteria.

Dopo il primo comma dell'art. 32 della legge (testo unico) è aggiunto quanto segue:

È deferita ai Comitati provinciali l'approvazione preventiva di tutti i progetti di case popolari o economiche che devono essere costruite nell'ambito della loro circoscrizione da Istituti e da Cooperative. Il Comitato ha anche facoltà di sorvegliare la esatta esecuzione dei progetti e di assicurarsi della buona tenuta delle case, sia da parte dei proprietari, sia degli inquilini.

In principio dell' art. 33 della legge (testo unico) si aggiunge quanto segue:

Nei Comuni ove si costruiscono case popolari o economiche possono essere istituiti Comitati locali con le funzioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 21.

L' Unione edilizia nazionale potrà, con separata gestione, provvedere alla costruzione di case popolari o economiche nei centri in cui manchino Istituti autonomi ed i Comuni non vi possano provvedere.

Essa può inoltre funzionare come ente federativo degli Istituti di case popolari, curando nel loro interesse approvvigionamenti ed acquisti collettivi di materiali e mezzi di costruzione; stipulando contratti con fabbriche ed assumendone, ove occorra, la gestione; studiando i migliori tipi di appalto ed ove sia possibile la unificazione dei materiali e degli accessori delle costruzioni; e compiendo le operazioni necessarie al migliore raggiungimento degli scopi dell'edilizia popolare.

Per le funzioni di cui sopra saranno ammessi nel Consiglio di amministrazione rappresentanti degli Istituti di case popolari nel numero e nei modi che saranno stabiliti col regolamento.

TITOLO II.

Provvedimenti per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà di altri edifici ad uso di abitazione.

Art. 22.

Alle case di abitazione che saranno costruite entro un quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le esenzioni e riduzioni di che agli articoli seguenti.

Art. 23.

Per le compravendite di case nuove, che saranno stipulate dopo la pubblicazione del presente decreto, la tassa di registro è ridotta a un quarto della misura ordinaria limitatamente al primo trasferimento che avvenga non oltre quattro anni dal giorno in cui la casa è stata dichiarata abitabile o che sia stata effettivamente abitata.

La stessa riduzione è estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione, ferma sempre la tassa minima di lire 2, e alle tasse di registro e ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, e stipulati contestualmente o nel termine di quattro anni dalla data del contratto di compravendita.

Art. 24.

Le ordinarie tasse di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili e le ordinarie tasse di registro e di ipoteca dovute sui contratti di prestito per nuove costruzioni di case saranno ridotte alla misura di favore di cui al precedente articolo, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite ed ultimate le case nei quattro anni dal relativo contratto di acquisto.

La presente disposizione è applicabile agli acquisti di aree e ai prestiti che saranno stipulati dopo la pubblicazione della presente legge.

Il rimborso dell'eccedenza di tassa dovrà esser richiesto nel termine di decadenza di sei mesi dalla data del collaudo.

È pure ammesso il rimborso parziale delle tasse in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono in parte eseguite ed ultimate le nuove costruzioni di case, e dell'area adiacente per una estensione non maggiore del doppio dell'area coperta dal fabbricato.

Art. 25.

Le case di abitazione che saranno costruite entro un quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto, godranno della esenzione dalle imposte e sovrimposte fabbricati per sei anni dal giorno in cui sarà riconosciuta la loro abitabilità. Per un successivo periodo di quattro anni è poi concesso ai fabbricati stessi la riduzione a metà delle imposte e delle sovrimposte dovute in base alla legge comune.

Art. 26.

La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento e restauro di case e di altri fabbricati, ad uso di abitazione è ridotta ad un quarto della misura normale, e trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo sol quando la registrazione e il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

La riduzione alla misura di favore non è ammessa per le scritture private senza data ó con la data in qualunque modo alterata.

Art. 27.

È ridotta a metà l'ordinaria tassa di registro dovuta sulle compravendite di case, stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione è limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, a quelle del presente decreto.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, promosso dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 29.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — MEDA — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le spese di qualsiasi genere derivanti dal cambio delle valute austro-ungariche in valute italiane, faranno carico al Cap. 85-*bis* del bilancio della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1918-919.

Art. 2.

Il ministro del tesoro ha facoltà di farsi anticipare dagli Istituti di emissione la somma necessaria a far fronte al cambio di che all'articolo precedente.

Per il medesimo scopo il ministro del tesoro ha facoltà di procedere a una ulteriore emissione di biglietti di Stato fino a concorrenza di 100 milioni di lire, e di buoni di cassa fino alla concorrenza di 10 milioni di lire, indipendentemente dalla copertura di monete divisionali d'argento prescritta dai decreti Luogotenenziali 1° aprile 1917, n. 495 e 1° ottobre 1917, n. 1550.

Art. 3.

Per i buoni del tesoro a cinque anni che saranno alienati dalle sezioni di R. tesoreria di Trento e di Trieste nel periodo di tempo dal 10 a tutto il 19 aprile 1919, sarà concesso un abbuono del 0,50 0[0 del capitale nominale, oltre a quello dell'1,50 0[0 concesso col R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, sempre quando l'acquisto venga eseguito con valute italiane provenienti dal cambio di valute austro-ungariche.

Art. 4.

Le operazioni di cambio saranno eseguite dal ministro del tesoro, d'accordo e per mezzo del Comando supremo del R. esercito.

Art 5

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio sotto capo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra » parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

A partire dal giorno 10 aprile 1919, è dato corso legale alle valute italiane nel Trentino e nella Venezia Giulia.

Art. 2.

Le valute austro ungariche in circolazione nei territori indicati nell'articolo precedente, saranno cambiate, a richiesta dei possessori, in valute italiane con i seguenti rapporti:

a) biglietti della Banca austro-ungarica in corone, emessi in base a legali autorizzazioni anteriori al 27 ottobre 1918, contro valute cartacee italiane in ragione di L. 0,40 per una corona;

b) monete divisionali austro-ungariche di argento, contro valute cartacee italiane in ragione di L. 0,80 per corona.

Art. 3

Agli effetti del cambio delle anzidette valute austro-ungariche, i detentori di esse dovranno fare una dichiarazione scritta dell'importo delle valute stesse a mezzo degli uffici di cui all'art. 5 e servendosi dei modelli che saranno messi a loro disposizione presso gli uffici medesimi

Art. 4.

I governatori del Trentino e della Venezia Giulia hanno facoltà di accertare, con ogni mezzo, così la veridicità delle dichiarazioni suddette come la provenienza delle valute che ne formano oggetto.

Coloro i quali facessero dichiarazioni riconosciute, in qualsiasi modo, non conformi a verità, saranno puniti con la confisca delle somme dichiarate, oltre che con le pene maggiori che sono prevedute dalle leggi in vigore.

Art. 5.

Il cambio delle valute sopra dette avrà luogo, dal 10 a tutto il 19 aprile 1919, presso gli stabilimenti della Banca d'Italia esercenti il servizio di tesoreria; presso quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; nonchè presso gli uffici finanziari che hanno maneggio di denaro; presso gli uffici postali e presso gli Istituti di credito che saranno espressamente autorizzati.

In prova dell'eseguita operazione verranno rilasciate speciali ricevute non cedibili sotto qualsiasi forma.

Art. 6.

Col giorno 20 aprile le indicate valute austro-ungariche cesseranno di avere corso legale a ogni effetto.

Fino a nuova disposizione, le monete d'appunto austro-ungariche rimarranno in circolazione venendo il loro valore stabilito in ragione di un centesimo di lira per ogni centesimo di corona.

Art. 7

Nei termini ed alle condizioni che saranno a tempo fissati, ed in base agli speciali risarcimenti che il Governo italiano otterrà per il debito rappresentato dalle valute cambiate, potranno essere attuati ulteriori provvedimenti in relazione alle valute medesime.

Art 8.

Le Banche e gli altri Istituti di credito del Trentino e della Venezia Giulia che usino ricevere, a qualsiasi titolo, numerario in deposito, dovranno chiudere le scritture concernenti tali depositi la sera del 9 aprile 1919 e denunciare i risultati della chiusura alle R delegazioni del tesoro di Trento e di Trieste

Detti Istituti potranno cambiare la loro consistenza di Cassa accertata la sera del 9 aprile, mentre saranno tenuti a presentare entro il 19 aprile la distinta nominativa dei depositanti e dell'ammontare da ciascuno di essi depositato, quali risultano alla sera del 9 aprile anzidetto. A detti Istituti verrà rilasciata la ricevuta prescritta dall'art. 5 per l'ammontare dei depositi stessi diminuiti della consistenza di Cassa e dell'importo delle valute che per espressa domanda dei singoli depositanti dovranno restare escluse dal cambio.

Le domande dei depositanti saranno allegate alla richiesta di cambio da farsi dalle Banche e dagli altri Istituti di credito insieme alla denuncia di che alla prima parte del presente articolo.

Qualunque denuncia dolosamente non conforme al vero, importerà la sospensione dall'esercizio del credito per un tempo che sarà insindacabilmente stabilito dai governatori del Trentino e della Venezia Giulia.

Per i depositi giudiziali il cambio verrà eseguito, a richiesta degli interessati o a seguito di provvedimento emanato dalla competente autorità, nel termine massimo di tre mesi a decorrere dal 10 aprile 1919.

Art. 9.

Dal giorno della pubblicazione della presente Ordinanza e fino a quello stabilito per la chiusura delle scritture, è proibito alle Banche ed agli altri Istituti di credito considerati nell'articolo precedente, di ricevere qualsiasi deposito in corone e di fare anticipazioni su corone a persone che non provino di essere legalmente domiciliate nei territori di che all'art. 1.

Per le operazioni di anticipazione in corone eseguite fino alla data della pubblicazione della presente Ordinanza, i debitori avranno facoltà di dichiarare, dal 10 al 19 aprile 1919, se intendono di procedere al cambio.

Tutte le Banche ed Istituti di credito del Trentino e della Venezia Giulia dovranno, sotto pena della perdita del diritto di esercizio, denunciare ai governatori l'ammontare delle valute austro-ungariche ricevute dal Regno e dall'estero dopo il 3 novembre 1918, indicando la causale delle rimesse.

Art. 10.

A decorrere dal 10 aprile 1919, qualunque valore espresso in corone s'intende ragguagliato a lire italiane in ragione di L. 0,40 per una corona.

Tuttavia i pagamenti a titolo di rimborso che dopo il 10 aprile 1919 saranno fatti, in base al detto ragguaglio, per obbligazioni ed operazioni anteriori al giorno 10 aprile 1919, si intenderanno sempre eseguiti sotto riserva di ogni eventuale ragione o diritto in dipendenza di quanto dispone l'art. 7.

Art. 11.

Qualunque aumento artificioso di prezzi che fosse fatto allo scopo di alterare il ragguaglio del 40 0[0 stabilito per la valuta cartacea austro-ungarica in relazione alla moneta italiana sarà punito dai giudici distrettuali con l'arresto fino a due anni o con ammenda estensibile fino a 5000 lire senza pregiudizio delle maggiori pene previste dalle leggi vigenti.

Art. 12.

Per il cambio e ritiro dei biglietti e buoni di cassa italiani di serie speciali verrà provveduto con successiva nostra Ordinanza.

Art. 13.

Tutti gli atti che hanno per oggetto il cambio delle valute austro-ungariche in valute italiane sono esenti da qualsiasi tassa e le spedizioni per posta godranno della franchigia postale.

Art. 14.

La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Addì 31 marzo 1919.

Il sotto capo di stato maggiore dell'esercito :
BADOGLIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale n. 130 del 27 febbraio 1919;
Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1919;

Decreta :

È prorogato a tutto il 9 aprile 1919 il termine stabilito dall'art. 5 del citato decreto Ministeriale 28 febbraio 1919 per la richiesta, da parte dei capi-famiglia, di sovvenzioni contro deposito dei buoni, già debitamente dichiarati, della Cassa veneta dei prestiti.

Roma, 4 aprile 1919.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso : L. 123,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.

Roma, 27 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 4 aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	83.88	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.41	—

Istituto nazionale per i cambi con l'estero

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

per acquisto chèques: Parigi 124 — Londra 34,50 — Svizzera 150 — New York 7,37;

versamento telegrafico New York 7,40;

per vendita chèques: Parigi 124,50 — Londra 34,625 — Svizzera 151 — New York 7,395;

versamento telegrafico New York 7,425.

Roma, 4 aprile 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	701859	Prima Maria fu Carmelo, moglie di Lombardo Silvestro, domiciliato a Patti (Messina) . . . . L.	70 —
»	672494	Congregazione di carità di Germanedo (Como) . . . . »	14 —
4 50 %	7021	Legato Pio di Giovanna Polcari per le partorienti miserabili del comune di Germanedo (Como) amministrato dalla Congregazione di carità . . . . »	111 —
3.50 %	755321	Brunengo Battista di Giovanni, domiciliato a Gazzelli (Porto Maurizio) . . . . »	35 —
»	755322	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	755323	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	755324	Intestata come la precedente. . . . . »	35 —
»	651546 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Tucci Michele fu Ferdinando, durante vita di Manzella Francesco fu Luigi . . . . » Per la proprietà: Banca generale della penisola sorrentina, società anonima con sede in Sant'Agnello e Napoli.	700 —
5 %	1036627 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Lanfranconi Anna fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Maria fu Bartolomeo, vedova di Lanfranconi Nicola, dom. in Como . . . . » Per l'usufrutto: Martinelli Maria fu Bartolomeo, vedova di Lanfranconi Nicola, dom. in Como.	60 —
5 % Debito Comuni di Sicilia	9874	Paolicelli Francesco Maria ed Antonietta fu Andrea, minori sotto la patria potestà della madre Lambiase Felicia, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno) . . . . »	29 95
»	9875 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto: Lambiase Felicia fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Matteo Sorrentino.	9 98
Cons. 5 %	947145 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Prisco Raffaele di Francesco, domiciliato a Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Jervolino Nicolina fu Antonio, nubile, dom. in Napoli.	145 —
3.50 %	665516	Giambelli Icilio di Giuseppe . . . . »	7 —
»	690178	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	3[illegible]5611	Pini Elisa fu Carlo ved. di Giambelli Icilio di Giuseppe, domiciliata a Castello sopra Lecco (Como) . . . . »	70 —
»	388159	Intestata come la precedente . . . . »	24 50
»	501033	Intestata come la precedente . . . . »	77 —
»	516008	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	516009	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	751855	Intestata come la precedente . . . . »	535 50
»	686693	Bichi Attilio fu Costantino, domic. in Bologna . . . . »	420 —
»	694904	Bournè Giuseppina di Federico, moglie di Fadini Arturo, domiciliata a Verona . . . . »	280 —
»	305097	Barone Agnello Francesco fu Nicolò, domic. in Siculiana (Girgenti) . . . . »	840 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	591796	Congregazione di carità di Castello sopra Lecco (Como) pel legato Ernesto Sala per la cura dei bambini scrofolosi di Castello sopra Lecco, con preferenza ai figli dei dipendenti della Ditta di Giovanni Battista Sala . . . . L.	164 50
»	664894	Brunetto Costantino fu Bartolomeo, domic. in Rialto (Genova) . »	35 —
»	9479	Comune di Laorca (Como) . . . . »	21 —
»	36990	Intestata come la precedente . . . . »	10 50
»	38050	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	38127	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	38188	Intestata come la precedente . . . . »	38 50
»	38068	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	39056	Intestata come la precedente . . . . »	45 50
»	295132	Intestata come la precedente . . . . »	700 —
»	320076	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
»	322111	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	458750	Intestata come la precedente . . . . »	59 50

Roma, 31 gennaio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza gennaio 1918.

Vedove.

Capecchi Giuseppa di Landini Giovanni, soldato, L. 630 — Tua-Rivoli Clara di Eusebi Giovanni, id., L. 630 — Fandoni Maria di Del Po Luigi, id., L. 680 — Voghotti Giuseppa di Ponghetto Felice, id., L. 730 — Franchini Edvige di Biondini Natale, id., lire 630 — Dabbene Maria Emilia di Lovatelli Emilio, caporal maggiore, L. 840 — Cirulli Aquilina di Cirulli Nicola, soldato, lire 630 — Longo Maria di Falamesca Sante, id., L. 630 — Grande Maria di Greco Francesco, id., L. 630 — Colla Maria Rosa di Olezza Pietro, caporal maggiore, L. 840 — Transi Lucia di Centurione Domenico, soldato, L. 630 — Cesana Margherita di Perotto Mauro, id., L. 50.

Gentile Emilia di Ciccopaolo Raffaele, soldato, L. 59 — Corlacchioni Caterina di Girotti Enrico, id., L. 630 — Saronni Antonia di Saronni Vincenzo, id., L. 630 — La Gela Angela di Novara Gaspare, id., L. 680 — Formaggi Caterina di Marabese Cirillo, id., L. 630 — Leone Nunziata di Arrigo Antonino, id., L. 630 — Ciccomartino Pierina di Arseni Emilio, id., L. 630 — Alessandro Sebastiana di Giglio Carmelo, id., L. 630 — Gubellini Adele di Spisni Roberto, sergente, L. 1220 — Bardi Romilda di Mazzoli Fidenzio, caporale, L. 840 — Baraldi Elvira di Manfredotti Pietro, soldato, L. 630.

Ceci Bernardina di Ronco Luigi, soldato, L. 630 — Del Gigante Filomena di Paliotta Stefano, id., L. 630 — Relisabe Elisa di Faceà Vincenzo, id., L. 630 — D'Alonzo Giovina di Verzella Antonio, id., L. 630 — Dimarco Anna di Suleri Antonino, id., L. 630 — Trematerra Giuseppa di Ricci o Riccio Giuseppe, id., L. 680 — Devoti Maria di Minardi Vito, id., L. 630.

Carignani Ida di Baccelli David, soldato, L. 840 — Lupi Anna di Bertin Carlo, caporale, L. 840 — Sivestri Rosina di Finarelli Erminio Pasquale, soldato, L. 630 — Franchi Emilia Maria di Pallicciari Arnaldo, id., L. 630 — Lepore Maria di Gallo Antonio, id., L. 630 — Colombo Anna di Bonfanti Giuseppe, id., L. 630 — Locambino Angela di Urso Carmelo, id., L. 630 — Tegani Giuseppina di Trombetta Augusto, id., L. 630 — Panizzon Irene di Panizzon Adolfo, sergente, L. 1120 — Saviozzi Carmina di Ciampi Ferdinando, soldato, L. 730 — Puglisi Maria di Musumeci Alfio, id., L. 630.

Roatti Rosa di Stefanini Carlo, soldato, L. 630 — Fallica Carmela di Ventura Santo, id., L. 630 — Santagiuliana Emilia di Ceolato Marco, id., L. 630 — Feruglio Rosa di Venuti Umberto, caporale, L. 840 — Di Santo Maria Giuseppa di Ziella Francesco, soldato, L. 680 — Franchinotti Ida di Robai Giovanni, id., L. 630 — Pomponio Filomena di Tamburicola, id., L. 730 — Cimini Maria Giuseppa di Cimini Donato, id., L. 630 — Frongia Virginia di Cocco Nicolò, id., L. 630 — Derba Anna di Minetti Attilio, id., L. 630 — Battisti Margherita di Desideri G. Battista, caporale, L. 840 — Gagliardi Amabile di Castelletti Angelo, caporale maggiore, L. 940 — Giomi Amelia di Marianai Pasquino, soldato, L. 680 — Oldrati Maria di Barcella Giuseppe, id., L. 630 — Travaglio Teresa di Gallo Giovanni, id., L. 630.

Pietrantoni Carmela di Ruscitti Antonio, soldato, L. 680 — Novella Maria di Sacco Ettore, id., L. 630 — Di Nuzzo Carmina di Rocco Luigi, id., L. 630 — Zambelli Maria di Marcassoli Giuseppe, id., L. 630 — Peruzzi Maria Luigia di Peruzzi Giovanni, id., L. 630 — Gianessi Anita di Peruzi Giovanni, id., L. 630 — Cainarca Luigia di Basilico Luigi, id., L. 630 — Frediani Terzilia di Muzzi Emilio, id., L. 630 — Silvestro Maria di Cubelli Filippo, id., L. 630.

Ferraguti c Ferracuti Giuseppa di Cichella Andrea, soldato, L. 630 — Conti Elisabetta di Aniello o d'Aniello Ferdinando, id., L. 630 — Focaccia Dora di Begola Emilio, mares. c., L. 1500 — Travaglini Giovanna di Scutti Francesco Saverio, soldato, L. 630 — Marsano Pietrina di Stefani Giuseppe, id., L. 630 — Lofaro Mariangela di Idotta Pasquale, id., L. 630 — Tonini Maria Caterina di Grandini Ulderico Alberigo, id., L. 630 — Polvani Tommaso di Polvani Michele, id., L. 630 — Farassini Giuseppina di Farassini Costantino, id., L. 630 — Formia Giov. Luigia di Vogliotti Roberto, id., L. 630 — Merlo Teresa Maria di Fasiani Benedetto, id., L. 630.

Boarin Teresa di Frigolorpe Bortolo, caporale, L. 840 — Ronchin Maddalena di Foffano Giuseppe, soldato, L. 730 — Italiano Ermelinda di Bianchi Domenico, id., L. 680 — Ferrari Elvira di Ganzaroli Artiade, id., L. 680 — Mariani Francesca di Lucchini Romeo, id., L. 730 — Gulizia Lucia di Amato Vincenzo, id., lire 630 — Matarazzo Antonina di Scardulla Francesco, id., L. 630 — Di Rosa Rosina di Cioffi Antonio, id., L. 630 — Solimej Maria di Rabaglia Primo, id., L. 630 — Giacopelli Isabella di Giuliano Francesco, id., L. 630.

Baleani Maria di Calvari Angelo, soldato, L. 630 — Siciliano Filomena di Di Letizia Calogero, id., L. 630 — Migani Domenica di Fedeli Enrico, id., L. 630 — Statelli Concetta di Cassisi Luigi, id., L. 680 — Marchese Francesca di Ferrara Giuseppe, id., L. 630 — De Santis Maria Concetta di Garro Giorgio, id., L. 680 — Putzu Rosa di Murru Giosuè, id., L. 630 — Lovino Lucia di Di Terlizzi Giuseppe, id., L. 630 — Nieddu Mariangela di Pisanu Pietro, id., L. 630 — Ciccarelli Emanuela di Ciccarelli Luigi, id., L. 630 — Ostili Candida di Nardini Sabino, id., L. 680 — Bruschi Maria Anna di Testa Giovanni, id., L. 730 — Camossi Teresa di Magoni Marco, id., L. 730 — Del Bianco Edvige di Paoli Angelo, id. L. 630.

Ameri Maria Angela di Bisio Bartolomeo, caporale, L. 840 — Vallen Maria di Margot Giovanni, soldato, L. 630 — Sangiorgia Teresa di Lucania Antonino, id., L. 730 — Letey Maria Lorenzina di Chèraz Alfonso, id., L. 680 — Giannerini Gina di Gennari Primo, id., L. 630 — Fulcheri Maria di Marabutto Spirito, caporale maggiore, L. 840 — Cugola Argia di Mazzola Angelica, soldato, L. 630 — De Fabbris Alessandra di Palma Innocenzo, caporale, L. 840 — Ponti Teresa di De Luca Alfredo, id, L. 840 — Bonatti Savina di Raggi Pietro, soldato, L. 680 — Bianchini Cesira di Braga Rinaldo, id., L. 630 — Farina Adele di Calza Augusto, id., L. 730 — Venturi Gelsomina di Vannini Giovanni id., L. 630.

Antolini Maria di Zappa Pasquale, soldato, L. 630 — Dell'Università Sebastiana di Battaglia Nunzio, id., L. 680 — Cerigioni Amalia di Orifizi Marco, id., L. 630 — Di Florio Maria Giuseppa di Fontana Biase, id., L. 630 — Formentin Costanza di Piazzon Sante, id., L. 630 — Manera Domenica Giuseppa di Perno Giacomo, id., L. 630 — Pavon Lucia di Carrara Ernesto, id., L. 630 — Infanti Strina di Caruso Salvatore, id., L. 780 — Lanza Vittoria di Buffone Pasquale, id., L. 630 — Varni Maria di Delpini Enrico, sergente, L. 1120 — Medori Giuseppina di Pompei Enrico, soldato, L. 680.

Fiabane Maria Maddalena di Da Gioz Giuseppe, soldato, L. 830 — Forcati Maria Angela di Bresciani Arturo, id., L. 630 — Giannasca Maria di Martinelli Alessio, id., L. 630 — Fiora Elisa di Rigali Francesco, id., L. 630 — Vilonna Concetta di Tummolo Raffale, id., L. 630 — Marini Maria di Calistra Alessandro, id., L. 680 — Ruggieri Clementina di Campanini Alberto, id., L. 630 — Bardin Irma di Bondesan Angelo, caporale maggiore, L. 840 — Caruso Mariannina di Palmieri Carmine, soldato, L. 630 — Colonnelli Maddalena di Doganieri Angelo, id., L. 730 — Meloni Maria Grazia di Corrias Giovanni Maria, id., L. 630.

Mondini Clotilde di Bottoli Domenico, soldato, L. 630 — Di Matteo Rosa di Rinicella Domenico, id., L. 630 — Franchino Anna di Camandona Andrea, id., L. 630 — Piacentini Angela Maria di Fumagalli Giuseppe, id., L. 630 — Caputo Vincenza di Caputo Mariano, id., L. 630 — Mazzara Anna Maria di Cutrufo Gaetano, id., L. 630 — Baioni Virginia di Maffioletti Isidoro, caporale, L. 840 — Billato Maria orf. di Billato Vincenzo, soldato, L. 630 — Dalla Libera Zolfina di Zanotto Antonio, id., L. 630 — Cappalonga Calogera di Lombardo Pasquale, id., L. 730 — Pagotto Gioseffa di Amistani Eugenio, id., L. 680.

La Baia Domenica di Ricciardelli Michele, sergente, L. 1170 — Giavendoni Angelina di Scaini Leonardo, soldato, L. 830 — Rossetti Domenica di Daria Innocenzo, id., L. 730 — Alampi Natalizia di Alampi Antonino, soldato, L. 680 — Muratore Giuseppa di Livera Francesco, id., L. 680 — Fanzola Anna di Calloni Livio, id., L. 630 — Colombo Irma di Perina Virgilio, tenente, L. 1500 — Murruzzo Maria di Tusaccin Michele, soldato, L. 680 — Stivanello Maria Concetta di Rebosolan Cesare, id., L. 780 — Berretta Savina Angela di Crocco Giuseppe, id., L. 630 — Capozzoli Teresa di Bonini Ernesto, id., L. 630.

Genovese Luisa di Gaita Giuseppe, soldato, L. 630 — Lullo Maria Grazia di Sarro Giovanni Antonio, id., L. 780 — Cherubini Settimia Pasqua di Romagnoli Sabatino, id., L. 100 — Sibilia Maria di Marena Antonio, id., L. 50 — D'Amico Agata di Borgia Salvatore, id., L. 630 — Salvato Francesca di Gianfaglione Angelo, id., L. 630 — Scaccabarozzi Giuseppa di Crippa Enrico, id., L. 630 — Campinotti Pia di Rinaldi Florindo, id., L. 630 — Sabatino Francesca di Vecchione Paolo, id., L. 630 — Li Voti o Lo Voto Carmela di Rizzo Domenico, id., L. 630 — Brugali Maria di Ferrari Giov. Battista, id., L. 630 — D'Ascani Domenica di De Santis Ambrogio, id., L. 630 — Broda Gentilina di Polinesi Nazzareno, id., L. 680.

Balletta Rachele di Riccardo Eliseo, soldato, L. 630 — Pinto Irene di Gregorio, caporale, L. 840 — Goia Maria Benedetta di Villarboit Carlo, soldato, L. 630 — Ristorto Maria di Mattalia Giacomo, id., L. 630 — Corallo Giuseppa di Battaglia Salvatore, id., L. 630 — Lazzara Giuseppe di Salvaggio Ignazio, id., L. 6[illegible] — Frazini Caterina di Belardetti Francesco, id., L. 630 — Marino Angelantonia di Pompeo Giovanni, id., L. 630 — Covello Maria di Pangaro Rocco, id., L. 630 — Tagliaferro Margherita di Scarascia Giovanni, id., L. 630 — Castagna Francesca di Contartese Antonio, id., L. 630 — Siragusa Maria di Tamburino Sebastiano, id., L. 680 — Teso Rosa di Rampon Giuseppe, id., L. 630.

Gaiarsa Emilia di Zanni Antonio, soldato, L. 680 — Groppetti Teresa di Tamborini Angelo, id., L 630 — Pasqualli Anna di Tarantini Giuseppe, id., L. 630 — Pisati Adele di Premoli Emilio Giovanni, id., L. 680 — Galliano Anna di Viano Costanzo, id., L. 630 — Bolla Serafina di Antonin Valentino, id., L. 630 — Luciani Giacinta di Memme Enrico, id., L. 630 — Miroddi Stefana di Piccolo Santo, id., L. 630 — Comastri Dusolina di Castaldini Giuseppe, caporale maggiore, L. 940 — Pace Soveria di Manna Vincenzo, soldato, L. 630 — Lombardi Giovanna di Sella Vittorio, id., L. 680.

Grigoletto Maria di Mattia Gennaro, caporal maggiore, L. 890 — Belletti Maria di Inalè Domenico, soldato, L. 630 — Mantini Anna di Bertolli Antonio, id., L. 630 — Ceria Antonietta di Sobrito Francesco, id., L. 630 — Dal Pio Luogo Giulia di Peruzzotto Alessandro, id., L. 730 — Guenzi Giuseppina di Guenzi Bernardo, caporale, L. 840 — Puliti Maria Annunziata di Pieralli Giuseppe, soldato, L. 50 — Casotti Maria di Calza Ernesto, id., L. 780 — Pardini Maria di Sartèschi Alberto, id., L. 630 — Saccani Maria di Cagnolati Luigi, id., L. 630 — Nicita Venera di Pizzolo Vincenzo, id., L. 630.

Azzalin Assunta di Mori Virginio, soldato, L. 630 — Bortolan Vittoria di Rovera Bortolo, caporale, L. 840 — Santini Umiliana di Bonsignori Eliseo, soldato, L. 630 — Persiani Anna di Ambrosini Celestino, caporale, L. 840 — Zorzi Maria di Zardini Antonio, soldato, L. 630 — Volpi Maria di Pandolfi Emilio, id., L. 630 — Loi Maria di Porceddu Giuseppe Raimondo, id., L. 630 — Giordano Nunziata di Romano Francescantonio, id., L. 630 — Nocciòli Ersilia di Lemmi Luigi, id., L. 630 — Barioglio Eugenia di Villarboit Andra, id., L. 630 — Gaina Elvira di Fioravanti Geremia, id., L. 630 — Bonzanini Angela di Traversi Pietro, id., L. 680 — Giacomel Giuditta di De Zotti Giuseppe, id., L. 630 — Scarane Giovanna di Gagliardo Pietro, id., L. 630 — Palmigiani Silvestra di Carmeci Carmelo, id., L. 680 — La Penna Francesco di Rausco Salvatore, id., L. 630 — Casi Anna Lucia di Bossio Emilia, id., L. 630 — De Stefano Maria di Procaccino Costanzo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

SPA, 3. — Il maresciallo Foch e i generali Weygand e Nudant da una parte, e Erzberger, il generale Hammerstein e il segretario di Stato von Simian dall'altra hanno nuovamente conferito oggi dalle 11 alle 12,30.

LONDRA, 4. — L'*Agenzia Reuter* ha da fonte ufficiale:

Da una recente nota si rileva che esiste sempre una certa impressione secondo la quale il blocco frapporrebbe ostacoli alla fornitura dei viveri ai paesi d'Europa bisognosi. Ciò è erroneo, perchè il blocco non impedisce affatto di procedere all'approvvigionamento di questi paesi.

Il blocco è diretto da due organizzazioni interalleate alle quali prendono parte i rappresentanti britannici, americani, francesi e italiani. La prima, e cioè il Consiglio superiore del blocco, siede a Parigi, la seconda, e cioè il Comitato del blocco degli alleati, siede a Londra. Il Consiglio superiore del blocco risolve le questioni di massima, come per esempio la soppressione del blocco contro i paesi nemici.

Un esempio recente di ciò è l'abolizione del blocco stesso contro la Turchia, la Bulgaria e l'Austria tedesca. Il Comitato del blocco degli alleati è una organizzazione esecutiva che collabora strettamente con le organizzazioni interalleate simili nei paesi neutri del nord.

Quanto ai viveri, le decisioni spettano al Consiglio supremo economico di Parigi. Questa autorità decide quali viveri andranno alle nazioni amiche, neutrali o nemiche, ove esiste la mancanza di viveri. Le autorità del blocco non possono e non hanno veste di intervenire nelle operazioni del Consiglio supremo economico in cui sono rappresentate.

I viveri non sono menzionati nella lista degli articoli non proibiti, ma non esiste alcuna specie di restrizione del blocco circa le attività del Consiglio supremo economico. Infatti coloro che sono preposti al blocco degli alleati hanno consentito cordialmente ed immediatamente in tutte le misure prese dal Consiglio supremo economico per soccorrere l'Europa che si trova in condizioni estremamente bisognose. Non sono le misure prese dalle autorità del blocco che hanno ritardato o impedito l'invio dei soccorsi, ma le difficoltà dei trasporti marittimi, le difficoltà finanziarie e quelle derivanti da difetto di organizzazione dei paesi bisognosi.

LONDRA, 4. — I bolscevichi hanno attaccato il 2 corrente il fronte di Arcangelo nei pressi di Bolsheozerki, ma senza artiglierie. Essi furono respinti con perdite.

Le nostre perdite sono leggere.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

BASILEA, 3. — Si ha da Berlino: L'amministrazione coloniale sarà rappresentata nei negoziati di pace da Schnee, governatore dell'Africa orientale tedesca e dai consiglieri Mardquarzon e Rupel.

Il ministro delle colonie Bell prenderà parte personalmente alle trattative circa le questioni coloniali. Saranno aggregati ad esso anche alcuni specialisti.

PARIGI, 4. — Wilson trovasi a letto ammalato di raffreddore. Si riteneva che con un giorno di riposo egli sarebbe guarito, ma un secondo esame medico ha rilevato che il raffreddore richiede maggiori riguardi.

Il presidente ha passato una buona notte.

Il colonnello House lo ha sostituito nel Consiglio dei quattro; del resto il Consiglio si riunisce al domicilio di Wilson, il quale, in casi urgenti, può essere consultato.

PARIGI, 4. — Il Re dei belgi si è recato alle 11 di stamane al domicilio di Wilson, ove ha avuto una conversazione con i capi di Governo circa le rivendicazioni del Belgio.

Il Re era accompagnato dal suo ministro per gli affari esteri Hymans.

PARIGI, 4. — Orlando, Lloyd George, Clémenceau ed il colonnello House si sono riuniti dalle 16,15 alle 17 al Ministero della guerra.

Dopo la Conferenza Clémenceau è partito in automobile per fare una passeggiata di mezz'ora al Bois-de-Boulogne.

PONT SAINT MAXENCE, 4. — I delegati finanziari degli alleati e quelli tedeschi hanno discusso l'esecuzione tecnica delle decisioni della Conferenza di Bruxelles.

Essi si riuniranno probabilmente di nuovo domenica prossima.

LONDRA, 4. — Sir Robert Horne, ministro del lavoro, ha detto che la situazione attuale permette di preannunziare che nei prossimi giorni i lavori della Conferenza di Parigi saranno giunti ad un punto tale che il primo ministro Lloyd George potrà ritornare per qualche tempo in Inghilterra.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalla contessa Di Campello, ha visitato ieri lo spedale « Regina Margherita ».

Con la guida del tenente colonnello dott. Pomponi e del personale direttivo e sanitario dello spedale, la Augusta Signora percorse i vari reparti, rivolgendo ai feriti ed ai mutilati parole di conforto e di augurio ed espresse al personale dirigente il suo vivo compiacimento per l'ordine e la cura in esso riscontrati.

Pro-Dalmazia. — La segreteria del Comitato centrale pro-Dalmazia italiana comunica il seguente telegramma indirizzato dall'on. Orlando a Tomaso Sillani:

« Pregola volersi fare interprete presso gli onorevoli senatori e deputati del mio ringraziamento per i patriottici voti inviatimi.

Orlando ».

Il Comitato comunica anche di aver ricevuto le seguenti nuove adesioni all'ordine del giorno dell'on. Rava, invocante la libertà di Spalato: senatori Hortis, Valerio, ammiraglio Cagni, Bodio, generale Ameglio, Tecchio, Malvano, Podestà, Volterra, Sonnino, Palummo, Civelli, Bozzolo, Papadopoli-Aldobrandini; deputati Ettore Sacchi, Alessio, Schanzer, Arlotta, Pavia, Romanin-Jacur, Romeo Delle Torrazze, Zaccagnino, Bellati, Tovini, Queirolo.

Quasi tutte le adesioni sono accompagnate da nobili e vibranti lettere inneggianti alla grandezza della patria ed alla liberazione della città aspettante.

Ancora una volta il Comitato centrale pro-Dalmazia prega gli onorevoli parlamentari, che non l'abbiano ancora fatto, di affrettarsi a inviare le loro adesioni alla sede del Comitato, via Aracoeli, 3, Roma.

Feste sportive a Gorizia. — Martedì sera, alle ore 18, nel teatro Verdi di Gorizia, sfarzosamente decorato, ebbe luogo la solenne premiazione delle squadre partecipanti alla gara ciclistica dal Ticino all'Isonzo.

Parlarono applauditissimi il sindaco Bombig, gli avvocati tenente Petti e Prodieri di Pavia, i signori Graziani e Preute di Gorizia e il comandante del presidio, generale De Angelis, in onore degli ospiti.

Alle ore 21 vi fu una serata di gala al teatro.

Il successivo giorno, in un grande corteo, gli ospiti, insieme ai cittadini, recarono corone e mazzi di fiori sulle fosse dei prodi caduti, nel camposanto in via dei Cappuccini, ove il sindaco e gli avvocati Petti e Predieri pronunciarono discorsi.

La Camera di commercio nel Trentino. — Il governatore di Trento ha ristabilito nelle sue funzioni il Consiglio della Camera di commercio ed industria del Trentino, destituito dal cessato Governo austro-ungarico.

Il Consiglio riprenderà così la sua attività, ritornando nella vecchia sede di Rovereto.

Cerimonia patriottica. — Ieri, a Palermo, ricorrendo l'anniversario della rivoluzione del 1860, al foro Umberto, dopo un discorso del comandante del Corpo d'armata, sono state consegnate le medaglie alle famiglie dei caduti ed ai gloriosi superstiti della guerra nazionale.

Per le licenze d'importazione del carbone inglese. — Le licenze che sono necessarie, in relazione all'organizzazione per l'esportazione dal Regno Unito dei limitati quantitativi mensilmente disponibili ed al modo di finanziamento degli acquisti, sono rilasciate dal Commissariato carboni (Ministero trasporti), il quale prega tanto gli importatori-consumatori, quanto gli importatori-negozianti di presentare, con la massima sollecitudine, le domande di importazione per il trimestre maggio, giugno, luglio.

Le domande possono essere fatte da gruppi d'importatori o da associazioni o da Consorzi per conto dei rispettivi associati. Così gli importatori-negozianti del porto di Genova, che si sono riuniti in Consorzio, dovranno inviare le domande d'importazione alla presidenza del Consorzio, che ne curerà l'inoltro al Commissariato carboni.

Il finanziamento degli acquisti in Inghilterra sarà fatto secondo modalità che, in conformità delle istruzioni del tesoro, il Commissariato carboni farà conoscere a chiunque lo desidera.

Alle Camere di commercio sono date istruzioni più dettagliate.

Partenza della divisione brasiliana. — Ieri, da Spezia, diretta a Gibilterra, è partita la divisione brasiliana, comandata dall'ammiraglio De Frontin. Alla sua uscita dall'arsenale fu scambiato il saluto alla voce con gli equipaggi delle nostre navi. Le ha fatto scorta d'onore, fino fuori del golfo, una squadriglia di nostri motoscafi antisommergibili. Un idrovolante ha volteggiato sopra la nave ammiraglia.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BASILEA, 3. — Si ha da Fresburgo: Un gruppo di ex-deputati ungheresi ha chiesto al ministro Srobar l'intervento del Governo ceko-slovacco in Ungheria, dicendo che la popolazione di Budapest era terrorizzata da alcune centinaia di comunisti e che l'occupazione di Budapest avrebbe rappresentato la fine del comunismo. Gli ex-deputati hanno affermato che la popolazione si unirebbe alle truppe ceko-slovacche.

ZURIGO, 3. — Si ha da Praga: Il blocco socialista pubblica un manifesto in cui dichiara che il partito socialista approva la difesa dell'integrità della Repubblica ceko-slovacca e il mantenimento delle relazioni economiche, ma respinge altrettanto energicamente qualsiasi intervento armato.

Una deputazione comune di tutti i partiti socialisti notificherà questa decisione al presidente Masaryk e al Governo.

Si ha da Vienna: Contrariamente alle informazioni di alcuni organi i quali sostengono che truppe straniere dovrebbero essere introdotte nell'Austria tedesca, la *Politische Correspondenz* dichiara che nessun Governo estero ha espresso tale intenzione, come l'Austria tedesca non ha manifestato alcuna idea di intraprendere operazioni militari contro l'Ungheria.

Si ha da Stoccarda: Gli spartachiani si sono impadroniti di due depositi di artiglieria, ma questi durante la notte sono stati ripresi. Il Governo è completamente padrone della situazione a Stoccarda e in tutte le città della regione.

ZURIGO, 4. — Si ha da Berlino:

Rapporti qui pervenuti dicono che il Governo di Stoccarda è padrone della situazione, ma ha dovuto nondimeno chiudersi con tutti i Ministeri nella situazione di Stoccarda la quale ha assunto l'aspetto di una vera fortezza.

Si ha da Stoccarda:

Ieri sono avvenuti conflitti nel sobborgo Ostheim e a Kannstadts.

Gli spartachiani si sono impadroniti di un deposito di granate a Unterturkeim dopo gravi conflitti in cui si sono avuti morti e feriti.

Il Governo è padrone della situazione.

Un comunicato ufficiale dice che le truppe favorevoli al Governo hanno ripreso il deposito di granate di Unterturkheim e il deposito di artiglieria di Langen di cui si erano impadroniti gli spartachiani.

La *Gazzetta di Francoforte* dice che la calma regna sin da ieri e che la resistenza degli spartachiani è stata infranta.

Si ha da Bucarest: L'ex-deputato ungherese partigiano di Tisza, conte Porcia, è stato arrestato a Costanza ove tentava di suscitare un movimento bolscevico.

Sono segnalati importanti movimenti di truppe bulgare presso la frontiera rumena.

LONDRA, 4. — Questa mattina nel salone centrale del palazzo di Westminster ha tenuto una riunione la Conferenza industriale, allo scopo di prendere conoscenza della relazione del Comitato unito provvisorio di padroni e di impiegati, che fu costituito dalla Conferenza industriale convocata dal Governo il 27 febbraio scorso, per elaborare una relazione sulle ore di lavoro, sui salari e sulle condizioni generali del lavoro.

Il *Daily Mail* da da New-York:

Si afferma a Washington che il presidente Wilson spera d'imbarcarsi per gli Stati Uniti verso il 20 corrente. Se le informazioni date sono esatte, il presidente prima di lasciare la Francia, convocherà con un cablogramma il Congresso in sessione speciale per i primi giorni di maggio.

BASILEA, 4. — Si ha da Monaco di Baviera che è giunto colà Bela Kun, ministro degli esteri ungherese, con alcune persone che lo accompagnano.

Si ha da Vienna: L'Assemblea nazionale ha approvato un progetto di legge che autorizza il segretario di Stato per le finanze ad eseguire operazioni di prestito per il tramite delle Casse postali di risparmio o ad emettere buoni del tesoro con scadenza non superiore ad un anno ed infine ad emettere prestiti sino alla concorrenza di 30 milioni di dollari o di somma equivalente in altra valuta straniera al fine di procurare allo Stato i mezzi necessari per il pagamento delle derrate alimentari.

Il segretario di Stato per le finanze Schumpeter sostiene che è necessario decidere al più presto possibile la cessione allo Stato di parte del patrimonio privato per pagare i debiti di guerra e per realizzare la socializzazione.

Egli dice che il sacrificio e assolutamente necessario per impedire la rovina finanziaria della nazione.

Dopo che i debiti di guerra saranno stati ammortizzati e dopo che sarà stato provveduto per le diverse spese di carattere temporaneo, fra tre o quattro anni si avrà di nuovo un regolare stato di cose.

La Camera ha approvato in seguito la confisca di parte della proprietà della Casa di Absburgo-Lorena.

Circa la protesta dei rappresentanti degli Stati nazionali, il segretario di Stato, Bauer, dichiara:

« Noi siamo disposti a sottoporci alla decisione di un tribunale arbitrale sulle basi di quello dell'Aja per quanto riguarda la ripartizione dei beni in questione.

Non vi potrà essere conflitto a questo proposito se gli altri Stati sono egualmente disposti a ciò ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*